

# Settimanale

# SCartabia

Numero 9  
Venerdì 9 giugno 2023

Fascicolo singolo: € 6,00  
Abbonamento 2 mesi (10 fascicoli): € 40,00  
Sempre gratuito per gli abbonati alla Rivista

Settimanale sui **profili applicativi** del d.lgs. 149/2022  
per accompagnare il **Professionista** nella **transizione tra pre e post riforma**

**GIURISPRUDENZA – COMMENTI – SCHEMI & FORMULE – PRASSI & CHIARIMENTI**

Direzione scientifica  
Luigi VIOLA

Direzione editoriale  
Giulio SPINA

*Estratto digitale della Rivista Scientifica*

## **La Nuova Procedura Civile**

ISSN 2281-8693

### **GIURISPRUDENZA**

- Rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.: da quando si applica?
- Cumulo domande di separazione e divorzio: rinvio pregiudiziale alla Cassazione
- Derogabilità della competenza territoriale in materia di mediazione

### **COMMENTI**

- SPINA, Responsabilità sanitaria e riforma del processo civile: le modifiche alla l. n. 24 del 2017 (c.d. Gelli-Bianco) ad opera del d.lgs. n. 149 del 2022

### **SCHEMI & FORMULE**

- Formula, affidamento e mantenimento del figlio naturale ex art. 336 c.c.
- Formula, atto di rinuncia al ricorso principale
- Durata ragionevole del processo, equa riparazione e riforma del processo civile: le modifiche alla l. n. 89 del 2001 ad opera del d.lgs. n. 149 del 2022

### **PRASSI & CHIARIMENTI**

- PCT davanti al Giudice di Pace: per Napoli, scansione per i ricorsi

Centro Studi

**D**iritto *A*vanzato

EDIZIONI

# SETTIMANALE CARTABIA

Numero 9  
Venerdì 9 giugno 2023

**PRESENTAZIONE E INDICE**

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *La Nuova Procedura Civile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

## **SETTIMANALE CARTABIA**

Settimanale sui profili applicativi del d.lgs. 149/2022 per accompagnare il Professionista nella transizione tra pre e post riforma.

Estratto digitale della Rivista Scientifica *La Nuova Procedura Civile* (ISSN 2281-8693)

© Copyright 2023 **Diritto Avanzato**  
Milano, 2023

### **Diritto Avanzato**

Direzione editoriale: Giulio SPINA

Direzione scientifica: Luigi VIOLA

[www.dirittoavanzato.it](http://www.dirittoavanzato.it)

Tutti i contenuti sono stati inviati dall'Autore quale materiale originale, inedito e di esclusiva paternità dello stesso (salvo ove diversamente indicato in nota).

Per informazioni sui temi trattati, eventi formativi collegati al testo, acquisti e promozioni (agenti, librerie, associazioni, privati e professioni, etc.), pubblicità, eventi, collaborazioni e proposte scrivere in Redazione: [info.dirittoavanzato@gmail.com](mailto:info.dirittoavanzato@gmail.com)

A norma del codice civile, del codice penale e della legge sul diritto d'autore è **vietata la riproduzione e l'adattamento di questo Volume, anche solo parziale e gratuita, con qualsiasi mezzo o strumento** (elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro).

Ne è consentito l'uso per soli fini strettamente personali.

**È vietata la distribuzione, anche gratuita, del presente Volume o di parte di esso, in qualsiasi forma o formato.** In via meramente esemplificativa: è vietata la distribuzione o la messa a disposizione di terzi, **anche gratuita**, di eventuali **stampe o copie** (o di parte delle stesse) effettuate dall'acquirente; è vietata la distribuzione o la messa a disposizione di terzi, **anche gratuita, a mezzo strumenti elettronici o informatici** (es. mail, condivisione in social network, etc.) del presente Volume, o di parte di esso o di parte dei contenuti, anche se riadattati.

Il Volume in **formato digitale** (e-book) è protetto con **sistema di identificazione di chi lo diffonda online** (con qualsiasi mezzo e anche gratuitamente).

La **stampa**, se autorizzata, è consentita per solo fine e uso strettamente personale.

In caso di **Volume cartaceo**, sono consentite le **fotocopie** solo per uso personale, nei limiti del 15% e nel rispetto delle normative sul diritto d'autore.

Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge.

# SETTIMANALE CARTABIA

Numero 9  
Venerdì 9 giugno 2023

**PRESENTAZIONE E INDICE**

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

## INDICE

COSTI E ABBONAMENTI.....5

### GIURISPRUDENZA

Rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. d.c. (dopo Cartabia): da quando si applica? .....7  
Cumulo delle domande di separazione e divorzio nelle procedure consensuali: rinvio pregiudiziale alla Cassazione ..... 13  
Derogabilità della competenza territoriale in materia di mediazione d.c. (dopo Cartabia) ..... 25

### COMMENTI

SPINA, Responsabilità sanitaria e riforma del processo civile: le modifiche alla l. n. 24 del 2017 (c.d. Gelli-Bianco) ad opera del d.lgs. n. 149 del 2022..... 45

### SCHEMI & FORMULE

Formula, affidamento e mantenimento del figlio naturale ex art. 336 c.c. d.c. (dopo Cartabia) ..... 51

# SETTIMANALE CARTABIA

Numero 9  
Venerdì 9 giugno 2023

**PRESENTAZIONE E INDICE**

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

Formula, atto di rinuncia al ricorso principale d.c. (dopo Cartabia) .....	54
Durata ragionevole del processo, equa riparazione e riforma del processo civile: le modifiche alla l. n. 89 del 2001 ad opera del d.lgs. n. 149 del 2022 .....	56

## **PRASSI & CHIARIMENTI**

PCT davanti al Giudice di Pace: per Napoli, scansione per i ricorsi d.c. (dopo Cartabia) .....	60
--	----

# SETTIMANALE CARTABIA

Numero 9  
Venerdì 9 giugno 2023

**PRESENTAZIONE E INDICE**

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

## COSTI E ABBONAMENTI

al **SETTIMANALE CARTABIA**  
(estratto digitale della Rivista Scientifica *La Nuova Procedura Civile*)

Fascicolo singolo (digitale): **€ 6,00**

Abbonamento 2 mesi (10 fascicoli digitali): **€ 40,00** (anziché € 60,00)

Sempre **gratuito** per gli abbonati alla Rivista *La Nuova Procedura Civile*

In più, è sempre assicurata la "**conversione dell'abbonamento**": in caso di acquisto dell'abbonamento al *Settimanale* (10 fascicoli consecutivi al costo di € 40,00), qualora, successivamente, ci si voglia abbonare anche alla *Rivista LaNuovaProceduraCivile*, il costo dell'abbonamento al *Settimanale* verrà scalato dall'abbonamento annuale alla *Rivista* (attualmente in promozione al costo di € 150,00).

Per approfondimenti, consultare l'indice di ciascun fascicolo, estratti gratuiti e acquistare:

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Per informazioni e assistenza è possibile scrivere al Centro Studi  
([info.dirittoavanzato@gmail.com](mailto:info.dirittoavanzato@gmail.com)).

# SETTIMANALE CARTABIA

Numero 9  
Venerdì 9 giugno 2023

**PRESENTAZIONE E INDICE**

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

Centro Studi

## Diritto *Avanzato*

EDIZIONI

[www.dirittoavanzato.it](http://www.dirittoavanzato.it)

*Diritto Avanzato ha in sé il gene dell'eccesso di futuro  
rispetto alla radicalizzazione sul presente,  
che diventa subito passato appena viene enunciato.*

### NOVITÀ E PROMOZIONI

Per ricevere gli aggiornamenti del *Centro Studi*  
su disponibilità di materiali gratuiti, novità editoriali,  
eventi e formazione, sconti e promozioni:

[www.facebook.com/dirittoavanzato](https://www.facebook.com/dirittoavanzato)

oppure

inviare una email all'indirizzo [info.dirittoavanzato@gmail.com](mailto:info.dirittoavanzato@gmail.com)  
con oggetto "AGGIORNAMENTI GRATUITI".

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

# Rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. d.c. (dopo Cartabia): da quando si applica?

*La disciplina del rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. d.c. (dopo Cartabia) si applica alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente al 30.6.2023.*

**Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 30.05.2023, n. 15227**

*...omissis...*

Svolgimento del processo

*omissis* per sentir dichiarare inefficace, ex art. 2901 c.c., l'atto con cui il primo aveva venduto agli altri due alcuni terreni di sua proprietà;

i convenuti resistettero alla domanda;

con istanza depositata con modalità telematica in data 10.5.2018, i difensori di A.A. chiesero che venisse dichiarata l'interruzione del giudizio, allegando copia della sentenza del 5.5.2018 con cui il Tribunale di Padova aveva dichiarato il fallimento del loro assistito, in estensione del fallimento della società Fratelli *omissis*;

con decreto del 18.5.2018, comunicato alle parti il giorno successivo, il Tribunale di Verona dichiarò l'interruzione del processo;

in data 18.9.2018, la società attrice depositò ricorso ex art. 303 c.p.c. per la riassunzione del giudizio;



[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

con ordinanza del 31.12.2018, il Tribunale adito dichiarò l'estinzione del giudizio in quanto la causa non era stata riassunta nel termine perentorio di tre mesi; la *omissis* propose appello, cui resistettero sia.....; si costituì in giudizio il Fallimento di A.A., dichiarando di voler subentrare, ex art. 66 L.F., nell'azione revocatoria promossa dalla Cooperativa e facendo proprie le conclusioni già formulate dalla medesima;

la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato improcedibile l'appello della Cooperativa, in quanto, a seguito dell'intervento del Fallimento di A.A., l'originaria attrice era rimasta priva "della legittimazione a proseguire l'azione, spettando ormai tale legittimazione solo al curatore del fallimento"; quanto alla questione del rispetto del termine di riassunzione, coltivata anche dalla curatela fallimentare, la Corte ha rigettato l'appello rilevando che, a norma dell'art. 43, comma 3, L. Fall., "la dichiarazione di fallimento determina l'automatica interruzione del processo, con termine trimestrale per la riassunzione che decorre dalla data della conoscenza "legale" dell'evento, conoscenza cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo"; "che la declaratoria di fallimento, in quanto tale, non è di per sè idonea a far decorrere il termine per riassumere il processo, e ciò nè con riferimento alla controparte, atteso che la stessa potrebbe non essere a conoscenza dell'evento, nè con riferimento al curatore il quale potrebbe non conoscere l'esistenza del singolo processo sul quale l'evento interruttivo deve operare"; che, "nel caso in esame, la conoscenza legale dell'evento interruttivo e della pendenza del presente giudizio, nell'ambito del quale la causa interruttiva (era) destinata a incidere, da parte di società cooperativa agricola *omissis* Zootecnica e del curatore fallimentare, (era) integrata dal deposito nel fascicolo telematico, da parte del difensore di A.A., della sentenza di fallimento del proprio cliente"; che, con riguardo alla posizione della curatela, era idonea ad assicurare la conoscenza legale dell'evento interruttivo e a determinare il decorso del termine per la riassunzione la ""dichiarazione resa dal difensore" nel processo, "stante l'obbligo gravante sul procuratore della parte poi dichiarata fallita, quale mandatario, di rendere nota la circostanza alla curatela" (restando irrilevante, in quanto "mero inconveniente pratico", l'eventuale inadempienza del difensore del fallito); che, pertanto, era "dalla dichiarazione resa dal difensore del fallito il 10.05.2018, tramite formale deposito nel processo dell'istanza di



[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

interruzione con allegata alla sentenza di fallimento, che decorreva il termine per riassumere ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo e della curatela"; che quindi, pur tenendo conto della sospensione feriale dei termini, la riassunzione effettuata con ricorso depositato il 18.9.2018 risultava tardiva e tale da comportare l'estinzione del processo;

ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Fallimento *omissis* e dei soci A.A. e *omissis*; hanno resistito, con unico controricorso, *D ommissis*.

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art.380 bis.1. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

## Diritto

con il primo motivo, il ricorrente denuncia "violazione dell'art. 300 c.p.c., comma 1 nonché dell'art. 305 c.p.c., in rapporto all'art. 2901 c.c." e "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1710 e 1728 c.c. anche in rapporto all'art. 66 L. Fall.": assume che "in un giudizio di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., e ss. il deposito da parte del difensore del debitore poi fallito nel fascicolo telematico della sentenza dichiarativa di fallimento del suo assistito, non attiva un suo obbligo di informare contestualmente il Curatore nominato nella relativa procedura concorsuale, in capo al quale pertanto non può presumersi alcuna conoscenza legale della pendenza del giudizio di cui si tratta";

col secondo motivo, il Fallimento denuncia "violazione dell'art. 300 c.p.c., comma 1 nonché dell'art. 305 c.p.c., in rapporto all'art. 66 L. Fall. e anche in rapporto all'art. 170 c.p.c.": premesso che la curatela era subentrata alla Uni.Zoo e che il thema di cui il giudice avrebbe dovuto effettivamente occuparsi era rappresentato dalla tempestività della riassunzione effettuata dalla predetta attrice con atto depositato il 18.9.2018, il ricorrente assume che l'errore compiuto dalla Corte di Appello è consistito "nell'aver attribuito valenza legalmente conoscitiva del fatto interruttivo -e dunque idoneità dell'attivazione del termine trimestrale ex art. 305 c.p.c. al deposito telematico (10.05.2018) anziché alla comunicazione alle parti del provvedimento consequenzialmente assunto (19.05.2018)"; e ciò in quanto "l'interruzione ex art. 43 L. Fall., seppur operante di diritto, necessita, nel caso in cui non sia individuabile un atto legale di conoscenza dell'evento interruttivo, di una declaratoria da parte del Giudice"; tanto più che non sarebbe "ragionevole gravare la parte interessata

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

dell'onere di una permanente consultazione del fascicolo telematico al fine di consentirle il rispetto dei termini di riassunzione" e che "il mero deposito telematico, tramite memoria non autorizzata, di copia autentica della sentenza di fallimento (o di qualsiasi altro documento) non equivale e non può equivalere a conoscenza legale dell'evento", giacchè "assicura solamente la conoscibilità di fatto del documento, che - all'evidenza- è condizione ben diversa rispetto alla conoscenza del medesimo (...), specie laddove a tale conoscenza sia collegato il decorso di un termine dal cui mancato rispetto deriva l'estinzione del processo";

appare logicamente prioritario e dirimente l'esame del secondo motivo poichè ciò che rileva è l'accertamento della tempestività della riassunzione da parte della Uni.Zoo, al fine di verificare se il successivo subentro della curatela fallimentare (ex art. 66 L. Fall.) sia avvenuto in un giudizio ancora validamente pendente o non, invece, ormai estinto per intempestiva riassunzione; dal che consegue che la motivazione spesa dalla Corte circa la conoscenza legale della causa interruttiva da parte del Fallimento è del tutto inconferente rispetto all'effettivo thema decidendum e che, conseguentemente, il primo motivo di ricorso risulta, in sé, privo di interesse;

venendo, quindi, all'esame del secondo motivo, deve ritenersi che lo stesso meriti accoglimento, alla luce del principio -espresso da Cass., S.U. n. 12154/2021- secondo cui, "in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, L. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 L. fall., per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 c.p.c., comma 2, va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario";

un siffatto principio si pone in linea di continuità con gli interventi della Corte Costituzionale (cfr., fra i più recenti, Corte Cost. n. 17/2010 e Corte Cost. n. 261/2010), che hanno evidenziato come, "nel vigente sistema di diritto processuale civile, è da tempo acquisito il principio secondo cui, nei casi d'interruzione automatica del processo (...), il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

della parte interessata alla riassunzione medesima" e che ciò deve valere anche in relazione alla causa interruttiva prevista dall'art. 43, comma 3, L. Fall.; atteso che ciò che rileva non è la causa interruttiva (o la conoscibilità di tale causa), ma la conoscenza della dichiarazione giudiziale di interruzione e che tale dichiarazione, ove non già conosciuta nei casi di pronuncia in udienza, va notificata alle altre parti da ogni interessato o comunicata, ai predetti fini, dall'ufficio giudiziario, deve ritenersi che, nel caso di specie, il termine di riassunzione non potesse decorrere dal mero deposito telematico della sentenza dichiarativa di fallimento, bensì dalla comunicazione del provvedimento estinzione effettuata il 19.5.2018; ne consegue che, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, il ricorso per riassunzione della *omissis* è stato depositato tempestivamente;

all'accoglimento del secondo motivo (comportante -per quanto detto- l'assorbimento del primo), consegue la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado, a norma dell'art. 354 c.p.c. (la cui modifica - ex D.Lgs. n. 149 del 2022 - si applica alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente al 30.6.2023); e ciò alla stregua del principio secondo cui, "in tema di estinzione del processo quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Ne consegue che la parte è ammessa a formulare al giudice di appello istanza di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 2, ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308 c.p.c., comma 2. Diversamente deve ritenersi quando l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.: in tal caso, il giudice di appello ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308 c.p.c., comma 2, richiamato dall'art. 354 c.p.c., comma 2, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito" (Cass. n. 22917/2010; conforme Cass. n. 23997/2019);

il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

# SETTIMANALE CARTABIA

Numero 9  
Venerdì 9 giugno 2023

**GIURISPRUDENZA**

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il primo, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Verona, in persona di magistrato diverso da quello che ebbe a pronunciare l'estinzione del giudizio.

# Cumulo delle domande di separazione e divorzio nelle procedure consensuali: rinvio pregiudiziale alla Cassazione

*Rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di Cassazione della questione concernente l'ammissibilità della domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio.*

**Tribunale di Treviso, ordinanza del 31.5.2023**

*...omissis...*

1. La rilevanza della questione di diritto ai fini della definizione del Giudizio Preliminare rispetto all'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dai coniugi è la necessaria risoluzione della questione giuridica – esclusivamente di diritto e non ancora oggetto di alcuna pronuncia da parte della Corte di Cassazione – afferente al possibile cumulo, in via consensuale, delle domande di separazione e di divorzio.

Per i ricorsi depositati a decorrere dal 28 febbraio 2023, sono divenute efficaci le disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022.

Con tale provvedimento normativo è stato introdotto, collocandolo all'interno del nuovo Titolo IV-bis del codice di rito civile, l'art. 473-bis.49 cod. proc. civ. Con cui è stato ammesso nel nostro ordinamento il cumulo delle domande (contenziose) di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

Tale disposizione prevede che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.

Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l’articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell’articolo 473- bis.11, primo comma. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l’articolo 274. La sentenza emessa all’esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.

Il legislatore ha dunque provveduto a disciplinare unicamente l’eventualità in cui il ricorrente, in sede contenziosa, presenti il ricorso per separazione giudiziale, formulando altresì domanda sul divorzio, senza nulla disporre in merito all’eventualità in cui i coniugi presentino, cumulativamente, le stesse domande ma in via consensuale.

Il vaglio in merito alla questione di diritto connessa all’applicazione analogica della disciplina prevista per la separazione e il divorzio contenzioso alla presentazione di un ricorso per la dichiarazione di separazione consensuale e di divorzio congiunto, si rende preliminare rispetto all’accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti, dipendendo dalla risoluzione della stessa la pronuncia sull’ammissibilità o l’inammissibilità della domanda di scioglimento del matrimonio.

2. La sussistenza di gravi difficoltà interpretative La risoluzione della questione di diritto non pare agevole, attesa la difficoltà di rinvenire un’interpretazione univoca, nella giurisprudenza di merito ma anche in dottrina, relativamente all’ammissibilità della proposizione, in via consensuale, del cumulo delle domande di separazione e di divorzio. Su questi profili, come verrà meglio esposto in seguito, i Tribunali di merito hanno condiviso soluzioni contrastanti oppure si sono riservati di adottare ulteriori provvedimenti in tema, ritenendo che allo stato attuale “gli orientamenti dei Tribunali non appaiono sufficientemente stabilizzati” (cfr. nota del Tribunale di Macerata del 21 aprile 2023).

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

Le tesi giurisprudenziali e dottrinali, emerse dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 149/2022, possono essere raggruppate in due filoni ermeneutici.

2.1. Ammissibilità del cumulo delle domande di separazione personale e divorzio in procedimenti non contenziosi Il primo orientamento propende per l'ammissibilità dei ricorsi contenenti domanda di separazione consensuale e di divorzio congiunti. Tale impostazione è seguita altresì dai Tribunali di Milano, Vercelli, Genova e Lamezia Terme nonché da una parte della dottrina.....

È stato esposto, innanzitutto, che, anteriormente alla riforma Cartabia, il procedimento di separazione e quello di divorzio erano disciplinati da due disposizioni differenti (l'art. 710 cod. proc. civ. e l'art. 4, comma 16, della legge n. 898/1970) e che non sussistevano norme che autorizzassero il cumulo congiunto di tali domande.

Con il D.lgs. n. 149/2022, invece, il rito è stato unificato e tale facoltà è stata espressamente prevista dal legislatore all'art. 473-bis.49 cod. proc. civ.

A fondamento dell'ammissibilità sono state poste, inoltre, argomentazioni sia di carattere letterale che sistematico.

Quanto alle prime, si è osservato che il disposto dell'art. 473-bis.51 cod. proc. civ. prevede che "la domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 si propone con ricorso". Sebbene l'art. 473-bis.49 cod. proc. civ. si occupi del cumulo solo ove sia instaurato un procedimento contenzioso, il riferimento all'unicità del ricorso nel caso di cui al procedimento su domanda congiunta e l'utilizzo da parte del legislatore del lessico "relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento", lascerebbe intendere l'intenzione dello stesso di ammettere, anche in tali procedimenti, il cumulo delle domande di separazione e di divorzio .....

Secondo tale orientamento, qualora il legislatore avesse inteso escludere questa possibilità avrebbe dovuto utilizzare la locuzione "relativo ad uno dei procedimenti di cui all'art. 473 bis.47".

In merito all'argomentazione di carattere sistematico, i sostenitori dell'ammissibilità hanno ritenuto che con la previsione, in sede contenziosa, della facoltà di proporre in un unico ricorso domanda di separazione e di divorzio (quest'ultima procedibile decorso il termine previsto dalla legge) sia venuto meno l'impedimento precedentemente sussistente in merito al cumulo delle stesse

...omissis....



[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

Si è poi fatto riferimento alla ratio sottesa all'introduzione del cumulo, esposta nella Relazione introduttiva al d.lgs. n. 149/2022. La proposizione contestuale di tali domande in un unico ricorso risponde, infatti, a ragioni di economia processuale considerata "la perfetta sovrapposibilità di molte delle domande consequenziali che vengono proposte nei due giudizi (affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare, determinazione del contributo al mantenimento della prole) e, pur nella diversità della domanda, la analogia degli accertamenti istruttori da compiere ad altri fini (si pensi alle domande di contributo economico in favore del coniuge e di assegno divorzile per l'ex coniuge), con considerevole risparmio di tempo e di energie processuali" (cfr. Relazione illustrativa, p. 76 e ...omissis ...).

Alla luce di tale impostazione, il principio di economia processuale non dovrebbe infatti essere parametrato sulla base della conclusione del singolo procedimento, ma sulla garanzia alle parti in tempi brevi e ragionevoli di una risposta che consenta un'effettiva tutela dei diritti. Questo principio, in presenza della domanda congiunta di separazione e di divorzio, verrebbe rispettato e valorizzato, evitando alle parti le incombenze connesse alla riapertura di un nuovo procedimento ...omissis...

Pertanto, ad avviso del presente orientamento, non si riscontrano ragioni che possano giustificare una disparità di trattamento tra il giudizio contenzioso e quello su istanza congiunta.

Deporranno, inoltre, a sostegno di tale tesi, altresì il secondo e il terzo comma dell'art. 473-bis.49 nei quali sarebbe ravvisabile il favor che il legislatore nutre per la trattazione congiunta dei procedimenti di separazione e di divorzio laddove è stato previsto che, qualora i due giudizi siano instaurati tra le medesime parti, ma pendenti dinanzi a giudici differenti o al medesimo giudice, sia disposta la riunione degli stessi, rispettivamente, ai sensi dell'art. 40 cod. proc. civ. e dell'art. 274 cod. proc. civ. ...omissis....

Alla luce delle considerazioni emerse, tale orientamento ritiene che non vi siano ragioni per prevedere un trattamento differenziato a seconda che la proposizione di un unico ricorso contenente le domande di separazione e di divorzio venga svolta in sede contenziosa o in sede consensuale, avendo in quest'ultimo caso le parti già regolamentato le condizioni e spettando al giudice un controllo limitato alla rispondenza di esse al preminente interesse del minore.

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

Una parte della dottrina, poi, non ha ritenuto condivisibile che l'art. 473-bis.51 cod. proc. civ. introduca un autonomo sub rito speciale, evidenziando che la norma derogherebbe alle previsioni di cui agli artt. 473-bis.47 cod. proc. civ. e seguenti e alle disposizioni generali del Capo I, solo per quanto concerne gli aspetti procedurali non espressamente regolati dalle norme generali. Il Tribunale alla stregua di tale impostazione, dovrebbe pronunciarsi sulle domande, sia contenziose che congiunte, con sentenza, valutando la rispondenza delle decisioni delle parti o di quelle che intende assumere al best interest of the child ...omissis.... I sostenitori dell'ammissibilità del cumulo congiunto, infine, ritengono che non possa essere valorizzato ai fini contrari l'argomento esegetico secondo cui il legislatore avrebbe disciplinato i procedimenti in due disposizioni differenti, ritenendo tale profilo connesso alle diversità strutturali che rendono il procedimento in forma congiunta più semplice di quello contenzioso ...omissis.... L'orientamento esposto è stato accolto in giurisprudenza dal Tribunale di Milano, il quale ha postulato l'ammissibilità dei ricorsi su domanda congiunta con i quali veniva chiesta la pronuncia sia in relazione alla separazione che al divorzio (cfr. Trib. Milano, 5 maggio 2023, in [lanuovaproceduracivile.com](http://lanuovaproceduracivile.com)).

Con tale provvedimento, il giudice di merito si è pronunciato sulla prima e, non ritenendo la domanda sul divorzio procedibile per mancato decorso del termine previsto dalla legge, indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice Relatore "affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70".

Il Tribunale di Milano ha, inoltre, disposto che le parti debbano confermare necessariamente, nelle note scritte da depositare successivamente, le conclusioni rassegnate con il ricorso, ritenendo ammissibile la modifica unilaterale solo in presenza di fatti nuovi. Si è precisato, inoltre, che, in caso contrario, in assenza di un nuovo accordo tra i coniugi, la domanda dovrà essere rigettata per mancanza del requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, comma secondo, cod. proc. civ. Il Tribunale

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

milanese, dunque, ha applicato la medesima disciplina prevista per il procedimento contenzioso anche al procedimento instaurato su istanza congiunta, rinviando la pronuncia sul divorzio al verificarsi della successiva condizione di procedibilità.

Un ulteriore profilo su cui si è espresso il Tribunale attiene alla possibile revoca del consenso originariamente prestato da parte di uno dei coniugi, ritenuto ammissibile, in applicazione dell'art. 473-bis.19 cod. proc. civ., solo in presenza di fatti nuovi. Tale previsione si pone in linea con la considerazione che i provvedimenti in materia di famiglia e minori siano resi rebus sic stantibus e che, dunque, in presenza di circostanze nuove, gli stessi possano essere modificati.

In senso favorevole alla presente tesi, si colloca anche una recente ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme (cfr. Trib. Lamezia Terme, ord. 13 maggio 2023).

Quanto al Tribunale di Genova, inoltre, lo stesso, con il verbale della riunione ex art. 47- quater ord. giud. dell'8 marzo 2023, ha ammesso il cumulo delle domande di separazione e di divorzio anche nei procedimenti congiunti disponendo, in seguito alla pronuncia sulla prima, la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per la sentenza sul divorzio fissando a tal fine l'udienza dopo il decorso del termine previsto dalla legge (cfr. Trib. Genova, verbale riunione ex art. 47-quater ord. giud., in [lanuovaproceduracivile.com](http://lanuovaproceduracivile.com)).

Nulla viene disposto, invece, in merito alla possibile revoca unilaterale ad opera di una delle parti delle conclusioni rassegnate con il ricorso originario.

Anche il Tribunale di Vercelli, con provvedimento del Presidente del Tribunale, ha voluto propendere per l'ammissibilità del cumulo delle domande attesa la collocazione sistematica della norma, la ratio ispiratrice della normativa volta all'unificazione dei procedimenti nonché considerata la fornitura da parte del Ministero della Giustizia al personale amministrativo dei "codici oggetto" specifici per la separazione consensuale unita alla domanda per divorzio congiunto (cfr. Trib. Vercelli, protocollo n. 73/2023, 15 marzo 2023, in [lanuovaproceduracivile.com](http://lanuovaproceduracivile.com)). Si è ritenuto, inoltre, che le parti, in seguito all'emissione da parte del giudice dell'ordinanza collegiale con la quale verrà concesso il termine di circa 7 mesi per il deposito delle note scritte, possano confermare le conclusioni precedentemente rassegnate o formularne di diverse, purché congiunte. Se non vengono depositate note scritte o è venuto meno l'accordo tra le parti, il Tribunale pronuncerà decreto di improcedibilità della domanda.

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

Infine, è opportuno ricordare come altri Tribunali di merito, pur in assenza di un'espressa adesione a detta tesi, sembrano propendere implicitamente per quest'ultima, dal momento che indicano nei comunicati operativi i codici SICID da utilizzare per le iscrizioni a ruolo delle domande congiunte di separazione consensuale e divorzio: Tribunale Modena (cfr. Trib. Modena, 27 febbraio 2023), Tribunale Rovigo (cfr. Trib. Rovigo, 31 marzo 2023) e Tribunale Bolzano (cfr. Trib. Bolzano, 21 aprile 2023).

Per concludere, è opportuno segnalare la problematica, affrontata da una parte della dottrina, relativa alla compatibilità del cumulo in parola con il divieto di patti prematrimoniali o predivorzili, enunciato in maniera costante dalla Suprema Corte (ex multis cfr. Cass. civ., ord. 28 giugno 2022, n. 20745).

A tal fine, è stato osservato che l'ammissibilità di un ricorso congiunto contenente la domanda sulla separazione e sul divorzio non integrerebbe un accordo nullo "per illiceità della causa, perché stipulat[o] in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c." (cfr. Cass. civ., ord. 28 giugno 2022, n. 20745). Con la presentazione in via congiunta di tale atto introduttivo, infatti, questa tesi ritiene che le parti non dispongano contemporaneamente degli status ma chiedano al giudice di pronunciarsi su entrambe le domande, il quale sarà comunque tenuto a ...omissis... per potersi pronunciare sul divorzio, sarebbe quindi necessario attendere in ogni caso il decorso del termine di 6 mesi richiesto dalla legge per la procedibilità dello stesso.

2.2 Inammissibilità del cumulo delle domande di separazione personale e divorzio in procedimenti non contenziosi.

L'orientamento opposto propende per l'inammissibilità del cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio, sostenendo che tale facoltà sarebbe riservata dalla legge alle sole ipotesi di procedimento contenzioso ...omissis...

In primo luogo, è evidenziato che la disciplina relativa al cumulo di domande di separazione e scioglimento – o cessazione degli effetti civili – del matrimonio è stata tenuta dal legislatore distinta dalla disciplina prevista in tema di procedimenti su domanda congiunta, regolati all'art. 473-bis.51 cod. proc. civ.

A tale osservazione si aggiunge l'assenza di richiami espressi nell'art. 473-bis.51 cod. proc. civ. all'art. 473-bis.49 cod. proc. civ., con la conseguente operatività del criterio ermeneutico secondo cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

Del medesimo tenore, poi, è la legge delega, che non contempla indicazioni favorevoli al cumulo nei procedimenti non contenziosi, ma che, invece, contiene indicazioni distinte per i ricorsi congiunti (art. 1 comma 17 lett. o) e comma 23 lett. hh) e per il cumulo delle domande de quibus (art. 1 comma 23 lettera bb).

Muovendo dal dato letterale, dunque, non vi sarebbero indizi che possano far presumere l'ammissibilità del cumulo nei procedimenti consensuali.

Quanto all'applicazione analogica del disposto del primo comma dell'art. 473-bis.49 cod. proc. civ. nei procedimenti congiunti sulla base della ratio legis sottostante all'introduzione della facoltà di cumulo nelle procedure contenziose per la definizione della crisi familiare, si è rilevato che, nella Relazione illustrativa al decreto, l'accento è posto sulla "necessità di dettare disposizioni che possano prevedere un coordinamento tra i due procedimenti, nonché ove opportuna la loro contemporanea trattazione".

Due, quindi, sarebbero i profili coinvolti: l'uno riguarderebbe il risparmio di energie processuali derivanti dal simultaneus processus relativo a pretese identiche (salvo il loro referente temporale), ovvero implicanti accertamenti di fatto comuni o contigui; mentre l'altro atterrebbe al coordinamento delle decisioni rese nei distinti giudizi, nell'ottica di evitare quanto più possibile il contrasto fra giudicati e le controversie in fase esecutiva.

A partire da tale impostazione, è stato sottolineato che il risparmio di energie processuali che si ottiene nel giudizio contenzioso non è – di fatto – comparabile con quello che si potrebbe astrattamente conseguire nel procedimento di cui all'art. 473-bis.51 cod. proc. civ., in quanto è profondamente diversa la natura dei due giudizi, nonché l'attività processuale che negli stessi viene compiuta.

Circa il secondo profilo, invece, il problema del coordinamento tra decisioni non si porrebbe in radice, investendo due domande, di separazione e divorzio, parimenti congiunte.

Tali circostanze, quindi, costituirebbero un evidente ostacolo all'ammissibilità del cumulo, difettando quell'eadem ratio che consentirebbe l'applicazione analogica dell'istituto anche ai procedimenti su domanda congiunta.

Peraltro, coerentemente alle considerazioni di cui supra, è stato rimarcato come, in relazione ai procedimenti consensuali, l'intenzione primaria del legislatore fosse sostanzialmente diversa, concretandosi nel predisporre una disciplina uniforme tra

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

separazione e divorzio, che consentisse alle parti di regolamentare i reciproci rapporti patrimoniali – ammettendo in tal modo la possibilità di trasferimenti immobiliari.

Da ultimo, sempre in relazione alle finalità ispiratrici della riforma – tra cui spicca la volontà di ridurre i tempi di durata del processo – è stato evidenziato che, se è vero che l'art. 473-bis.49 cod. proc. civ. consente un significativo contenimento del tempo necessario per giungere a una statuizione sulle domande (anche accessorie) di separazione e divorzio, laddove si consentisse il cumulo delle domande nel procedimento congiunto si otterrebbe l'effetto contrario, provocando un allungamento della durata del procedimento, ora definibile nel giro di pochi giorni dal deposito.

Infatti, in caso di cumulo delle domande, il medesimo procedimento resterebbe pendente per tutto il tempo necessario al maturare dei presupposti per il divorzio.

D'altro canto, sul piano sistematico, in dottrina è stato affermato che l'idea del cumulo sarebbe di per sé incompatibile con la natura giurisdizional-volontaria del procedimento a base negoziale, poiché "il processo volontario non può contenere una sentenza non definitiva,....omissis...

Infine, deve darsi conto dell'argomentazione di carattere sostanziale che impedirebbe l'ammissibilità del cumulo nei procedimenti su domanda congiunta e che riguarda il tema dell'indisponibilità dei diritti coinvolti nei procedimenti di regolamentazione della crisi familiare, ovvero i diritti nascenti dalla genitorialità e quelli aventi carattere economico (diritto all'assegno divorzile su tutti). Infatti, il cumulo della domanda di separazione con quella di divorzio assumerebbe portata assai differente nei procedimenti contenziosi e in quelli congiunti, poiché nei primi le parti non stabiliscono, pattuendoli tra loro, gli effetti discendenti dalle rispettive domande, ma si limitano a chiedere al Tribunale di procedere congiuntamente alla trattazione e all'istruttoria delle stesse, decidendo su entrambe; mentre nei secondi le parti disciplinerebbero contemporaneamente i diritti conseguenti ad entrambi gli status, peraltro in netto contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, che qualifica come nullo, ai sensi dell'art. 160 cod. civ., l'accordo che, in sede di separazione, contenga patti volti a regolare gli effetti dello scioglimento del vincolo matrimoniale.

Su tale questione, si innesterebbe un'ulteriore problematica relativa all'atteggiarsi delle sopravvenienze in caso di cumulo di domande congiunte; problema non di secondaria importanza se si considera che, come già evidenziato, le parti regolerebbero preventivamente dei diritti non ancora venuti ad esistenza.

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

Nella procedura contenziosa, l'adattamento del processo alle sopravvenienze è garantito dal disposto dell'art. 473-bis.19 cod. proc. civ., che ammette la modifica e l'attualizzazione delle domande – sia nel merito, che in via istruttoria – a fronte del verificarsi di mutamenti nelle circostanze o di acquisizioni istruttorie nuove. Tuttavia, l'operatività della citata norma in relazione al procedimento consensuale non appare pacifica. In giurisprudenza è stata prospettata la possibilità di applicare anche al procedimento consensuale l'art. 473-bis.19 cod. proc. civ. (cfr. supra Tribunale di Milano, 5 maggio 2023), consentendo la revoca unilaterale del consenso in presenza di fatti nuovi.

Sul punto, però, è stato osservato che nel giudizio su domanda congiunta mancherebbe – in sostanza – quel contesto processuale istruttorio/decisorio, necessario a verificare l'effettiva sussistenza (ed idoneità a comportare un mutamento dei provvedimenti assunti) delle sopravvenienze.

In altri termini, ammettere l'applicabilità dell'art. 473-bis.19 cod. proc. civ. nei procedimenti consensuali significherebbe consentire una revoca unilaterale del consenso ad nutum, possibilità esclusa dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza del 7 luglio 2021, n. 19348, che ha ritenuto inammissibile la revoca del consenso da parte di uno soltanto dei coniugi, posto che la domanda di separazione – o divorzio – proviene in modo comune e simmetrico da entrambi).

Più ragionevole, secondo parte della dottrina, sarebbe imporre alla parte i cui interessi sono colpiti dalla sopravvenienza di richiedere, a processo chiuso, la modifica ai sensi dell'art. 473-bis.29 cod. proc. civ. ....omissis...

Questa diversa soluzione, secondo l'impostazione in esame, confermerebbe la non assimilabilità analogica – sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista strutturale – dei due procedimenti in oggetto, minando la coerenza rispetto al sistema della tesi che ammette il cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio e, al contempo, giustificando il loro diverso trattamento processuale.

Tale secondo orientamento interpretativo ha trovato conferma giurisprudenziale nella pronuncia n. 4458, del 15 maggio 2023, del Tribunale di Firenze emessa all'esito di un procedimento consensuale ove i coniugi, in assenza di prole, chiedevano di sentir pronunciata la separazione personale e, al maturare dei necessari requisiti, il divorzio. La Corte fiorentina, in particolare, ripercorrendo nel proprio iter motivazionale le argomentazioni a carattere letterale, sistematico e sostanziale di cui si è già dato



conto, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di divorzio, ritenendo necessaria l'instaurazione di un diverso - successivo - procedimento, in quanto la possibilità di cumulo delle domande in oggetto deve ritenersi riservata dalla legge esclusivamente alle ipotesi in cui vi sia contenzioso tra le parti.

Al medesimo assetto interpretativo, peraltro, avevano già aderito i Tribunali di Padova e Bari, come emerge dai comunicati emessi rispettivamente dalla Presidente del Tribunale in data 7 aprile 2023 e dal Presidente della Prima Sezione civile in data 6 aprile 2023.

Da ultimo va evidenziato che non pare persuasivo l'argomento,....omissis... Va ritenuto che la previsione di tali codici sia legata a questioni di carattere meramente organizzativo, volte ad indicare al personale amministrativo come classificare il fascicolo, e non possa essere considerata sintomatica della volontà del legislatore di ammettere o meno il cumulo delle domande di separazione e di divorzio anche nei procedimenti congiunti.

3. La questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

La questione sollevata è evidentemente suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Osservando anche soltanto il dato numerico, le cifre dei provvedimenti di divorzio e separazione consensuale nei Tribunali costituiscono annualmente un numero considerevole di provvedimenti giurisdizionali e le domande cumulate congiunte sono già state proposte in tutto il territorio dello Stato, come risulta dall'analisi di cui al paragrafo precedente, con risposte allo stato eterogenee da parte della giurisprudenza di merito di primo grado.

Secondo le analisi statistiche elaborate dall'Istat, infatti, nel 2021 vi sono stati 34.225 casi di divorzio congiunto, mentre, per quanto concerne la separazione consensuale, nello stesso anno si contano 60.452 provvedimenti.

A fronte di tali dati, è pertanto logico presumere che anche in futuro le parti continueranno a proporre tali ricorsi, cumulando le due domande di separazione consensuale e divorzio congiunto.

4. Profili processuali.

Sulla base di quanto esposto, si ritiene siano configurabili i presupposti richiesti per l'applicazione dell'art. 363-bis cod. proc. civ., apparendo opportuno - anche per le finalità deflative del contenzioso potenziale a fronte di filoni

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

giurisprudenziali di merito discordanti - consentire alla Corte di Cassazione l'esercizio della sua funzione nomofilattica.

La presente ordinanza deve essere dunque immediatamente trasmessa alla Corte di Cassazione.

Consegue, altresì, la necessità di sospendere il procedimento ai sensi dell'art. 363-bis, comma secondo, cod. proc. civ. dal giorno in cui è depositata la presente ordinanza, non configurandosi peraltro allo stato attuale alcuna necessità di compiere atti urgenti sino alla determinazione da parte della Suprema Corte ed alla successiva restituzione degli atti.

PQM

Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale nella causa promossa con ricorso dalle parti in premessa indicate, visto ed applicato l'art. 363-bis cod. proc. civ., così provvede: 1. dispone il rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto meglio illustrata in motivazione attinente all'ammissibilità della domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio; 2. sospende il procedimento sino alla restituzione degli atti da parte della Corte di Cassazione, successivamente alla definizione della questione, ai sensi dell'art. 363-bis, comma secondo, cod. proc. civ.

Manda alla Cancelleria del Tribunale di Treviso per l'immediata trasmissione della presente ordinanza e degli atti del fascicolo processuale alla Suprema Corte di Cassazione, per le comunicazioni alle parti e per gli ulteriori consequenziali adempimenti.

Treviso, 31 maggio 2023

Il Presidente rel.  
Dott. Alberto Barbazza

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

# Derogabilità della competenza territoriale in materia di mediazione d.c. (dopo Cartabia)

*Quanto alla derogabilità del criterio legale di territorialità resta infine da osservare che il legislatore con la recente riforma adottata con il D.Lgs. n. 149 del 2022 ha integrato il comma 1 dell'art. 4 D.Lgs. n. 28 del 2010 (con entrata in vigore dal 28 febbraio 2023, ex L. n. 197 del 2022) proprio al fine di chiarire che "La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti".*

## **Corte d'Appello Napoli, sezione settima, sentenza del 9.1.2023**

*...omissis...*

1. La parte appellante affida la sua impugnazione ad un unico articolato motivo di gravame censurando (parzialmente) la sentenza di primo grado.
2. In via preliminare, occorre esaminare le due eccezioni proposte dalla difesa della banca appellat..... con la comparsa di costituzione volte ad ottenere una pronuncia in rito sull'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. oltre che dell'art. 348-bis c.p.c.
  - 2.1. In base all'art. 348-bis c.p.c. "Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta".

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

La Corte ha ritenuto di procedere alla trattazione dell'impugnazione proposta contro la sentenza ed in questa sede l'eccezione sollevata dall'appellata resta inevitabilmente assorbita.

2.2. Quanto alla eccezione mancanza di specificità dei motivi, la stessa non è destinata a miglior esito.

Sulla questione interpretativa della norma richiamata la S.C. ha espresso il principio in base al quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199).

La Corte ritiene pertanto che l'atto di appello in esame assolvere a quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore e già vigente alla data di notifica dello stesso (la riforma attuata con il D.L. n. 83 del 2012 si applica infatti agli appelli proposti successivamente alla data dell'11 settembre 2012). Infatti, l'appello appare senza dubbio ammissibile contenendo sia il profilo volitivo (indicazione delle parti che si intendono impugnare), sia quello argomentativo (con indicazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto), ma anche il profilo censorio (vi è l'indicazione del perché assume sia stata violata la legge) ed infine del profilo di causalità (con la giustificazione del rapporto causa ed effetto fra la violazione dedotta e l'esito della lite. La censura proposta dalla parte appellata circa l'inammissibilità dell'atto di gravame ex art. 342 c.p.c. è dunque infondata e deve essere disattesa.

3. Quanto alla posizione della parte appellata, sempre in via preliminare, occorre rilevare che inizialmente si è costituita la B.D.C. S.p.A. a ministero dell'avv.-- (il quale non risulta aver rinunciato al mandato e tantomeno risulta essere stato revocato).

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

3.1. Tuttavia, con comparsa del 16 dicembre 2019 (e connessa procura alle liti), si è costituita la B.B. S.p.A., esponendo la sua legittimazione in virtù di fusione per incorporazione della B.D.C. S.p.A. perfezionata con atto per notar S. del 17.11.2014, a ministero dell'avv.--, "anche in sostituzione del precedente procuratore e difensore, riportandosi integralmente alle deduzioni formulate ed impugnando ogni avverso dedotto".

3.2. Dalla data di costituzione della B.B. S.p.A. le attività difensive sono state svolte esclusivamente dall'avv.-- (pur non risultando cessato il mandato conferito originariamente all'avv.--). Nessuna documentazione è stata prodotta a supporto della esposta legittimazione in virtù di successione della B.B. S.p.A. alla B.D.C. S.p.A. (derivante da fusione per incorporazione).

3.3. Invero, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio (anche in appello) dal giudice se risultante dagli atti di causa; ciò in quanto si tratta di un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/02/2016, n. 2951; Cass. civ. Sez. III Ord., 15/05/2018, n. 11744)

3.4. Nel caso di specie, posto che la costituzione dell'appellata B.D.C. S.p.A. è stata rituale occorre soltanto valutare la successiva costituzione del soggetto che si è dichiarato incorporante (B.B. S.p.A.) al fine di valutare la ritualità delle difese depositate dal nuovo difensore (che è stato aggiunto a quello precedentemente nominato dal soggetto incorporato).

Sul punto, considerato che la parte appellante nulla ha eccepito al riguardo ed ha quindi riconosciuto tacitamente la titolarità passiva in capo alla B.B. S.p.A. in sostituzione della B.D.C. S.p.A., devono ritenersi ritualmente svolte le attività difensive compiute in sede processuale dall'avv.-- dal 16 dicembre 2019.

4. Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione sollevata dalla difesa della banca appellata con le note del 15 aprile 2020 e poi reiterata nelle successive difese relativa alla procedibilità dell'appello in esito alla disposta mediazione ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010.

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

4.1. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 28 novembre 2019, la Corte ha disposto la mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010 contestualmente rinviando all'udienza del 28 maggio 2020 per la verifica degli esiti.

Con nota dell'8 aprile 2020, la parte appellante ha depositato il verbale del primo incontro di mediazione svoltosi il 30 dicembre 2019 e conclusosi con esito negativo. D'altro canto, con note depositate il 15 aprile 2020, la banca appellata ha eccepito l'improcedibilità dell'appello sulla base del fatto che la procedura di mediazione sarebbe stata esperita presso un organismo territorialmente non competente.

4.2. Sulla base della documentazione depositata dalla parte appellante e non contestata dalla parte appellata, con riguardo alla procedura di mediazione emerge il corretto svolgimento della stessa ai fini della verifica dell'esperimento della condizione di procedibilità.

Più precisamente, il 2 dicembre 2019, l'appellante A.S. ha depositato presso l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Avellino (iscritto al n. 345 del Registro ministeriale) la domanda di mediazione, con allegata l'ordinanza del 28 novembre 2019 e le copie dei documenti relativi al giudizio.

In pari data (2 dicembre 2019) il citato Organismo ha assegnato alla procedura il n. 45/19 R.G.AA.Med., erroneamente indicato "n. 01/18" nella comunicazione p.e.c. del 02.12.2019 e rettificato con la p.e.c. del 06.12.2019, ha designato il mediatore (dr.ssa D.D.R., commercialista "competente nella materia" bancaria) ed ha fissato il primo incontro per il giorno 30 dicembre 2019.

4.3. Al primo incontro del 30 dicembre 2019, presso l'Organismo prescelto e dinanzi al mediatore designato, hanno personalmente partecipato la parte istante (appellante) A.S. assistito dall'avv. F.M.F. e per l'appellata (B.B. S.p.A., già B.D.C. S.p.A.) l'avv.-- "in qualità di legale e procuratore della B.B. S.p.A., giusta procura speciale del Presidente nonché legale rappresentante p.t. Dr. P.F. del (...) Rep. n. (...) autenticata nella firma dal notaio dr. F.S., agli atti" (come risulta dal verbale di mediazione del 30 dicembre 2019).

Per cui se da un canto risulta presente personalmente la parte appellante dall'altra è presente l'avv.-- munito di procura speciale rilasciata ad hoc per la procedura di mediazione in questione con il conferimento del "più ampio potere di rappresentanza". In particolare, come si legge nella procura "il Procuratore Speciale - edotto dei fatti di causa- agirà, senza necessita di alcun rendimento del conto, con ogni potere e facoltà

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

di decisione, di valutazione e con potere di conciliare e transigere. Il procuratore potrà porre in essere tutto quanto necessario ai fini dell'espletamento del mandato, senza che gli si possa eccepire mancanza, insufficienza e/o indeterminatezza di poteri. Ogni spesa e onere saranno ad esclusivo carico della società B.: B. spa che non potrà mai opporre difetto di rappresentanza e/o poteri. La procura speciale avrà durata per tutta la pendenza del suindicato procedimento per il quale è stata conferita e cesserà automaticamente e di diritto con il cessare del procedimento stesso senza che all'uopo sia necessario alcunché".

Come risulta dal verbale di mediazione, "I.M. apre... l'odierno incontro e ... invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione (ex art. 8 comma 1 D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche), anche alla luce delle indicazioni della Corte di Appello di Napoli contenute nell'ordinanza del 28/11/2019, cui fa espresso rinvio. L'Avv.-- al riguardo rappresenta che, in conformità a quanto statuito dalla sentenza della Suprema Corte n. 8473 del 2019 la B. non è interessata alla mediazione atteso che, peraltro, la sentenza di I grado deve ritenersi addirittura fin troppo favorevole al Sig. S. e non sussistendo pertanto i presupposti e le condizioni di cui agli artt. 4 e ss. del D.Lgs. n. 28 del 2010. Il Sig. S. prende atto e si rimette al Mediatore confermando i motivi dell'atto di appello, le conclusioni e la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio. I.M. prende atto dell'impossibilità di proseguire nella mediazione per inconciliabilità delle rispettive posizioni e conclude la procedura con un mancato accordo, anche alla luce della circostanza che le parti non hanno concordemente inteso chiedere al Mediatore di formulare una proposta conciliativa. PQM il Mediatore Dr.ssa D.D.R., vista l'impossibilità di comporre la lite; ... dichiara l'esito negativo del procedimento di mediazione per mancato raggiungimento dell'accordo".

4.4. Con le note del 15 aprile 2020, la banca appellata eccepisce la violazione dell'art. 4 D.Lgs. n. 28 del 2010 che prevede che la domanda di mediazione debba essere presentata presso un Organismo che abbia sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Secondo la tesi esposta nelle richiamate note, "l'esperimento della mediazione presso la sede di un organismo in luogo diverso (Avellino) da quello del Giudice competente per la controversia (Napoli) non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la



[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

condizione di procedibilità della domanda (di appello). La condizione di procedibilità della domanda non si è pertanto verificata ed il giudizio non può proseguire".

4.5. In base all'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 28 del 2010 "La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia".

Nel caso di specie, la mediazione è stata disposta dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010 e devono ritenersi astrattamente competenti per territorio tutti gli Organismi aventi sede nel distretto nel quale la detta Corte esercita le sue funzioni.

Questo significa che la procedura in questione è stata correttamente incardinata presso un organismo di mediazione che ha sede in Avellino che rientra nel distretto della Corte di Appello di Napoli (considerato che il Comune di Avellino è sede del Tribunale il cui circondario e parte del distretto territoriale per cui è competente questa Corte).

Non vi è dubbio quindi che sussista la competenza territoriale dell'Organismo presso il quale si è svolta la procedura di mediazione e l'eccezione appare pretestuosa posto che la banca appellata ha partecipato all'incontro di mediazione senza sollevare alcuna eccezione rispetto al corretto svolgimento della stessa.

Peraltro, una diversa interpretazione della norma apparirebbe del tutto irragionevole posto che il legislatore ha inteso chiaramente ancorare il criterio di territorialità degli organismi di mediazione a quello del giudice competente per territorio dovendosi quindi tener conto dello specifico e diverso ambito di competenza territoriale dei diversi uffici giudiziari (giudice di pace, tribunale, corte di appello).

4.6. Al riguardo la Cassazione - sentenza pur evocata dalla banca appellata - ha chiarito che "il meccanismo legislativo postula che sia dapprima individuato il foro giudiziale, secondo le regole sottese a tale determinazione, e solo di riflesso sia individuato l'organismo cui accedere in fase conciliativa" (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 02/09/2015, n. 17480). Per cui quando la mediazione è demandata dal giudice non sussistono dubbi circa l'individuazione dell'ambito territoriale entro il quale deve essere presente la sede dell'organismo presso il quale svolgere la procedura di mediazione.

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

Infatti, nel corso del giudizio (e, quindi, anche nei casi di mediazioni che si svolgono ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28 del 2010 dopo l'avvio del processo) è indubbio che vi sia una attrazione del luogo di svolgimento del procedimento di mediazione davanti ad un organismo che abbia la propria sede nell'ambito di competenza territoriale nel quale controversia risulta pendente (in tal senso, Trib. Verona, ord. 12 agosto 2014), salva la facoltà delle parti di scegliere un organismo avente sede in luogo diverso.

D'altronde, la ratio della norma in questione è indiscutibilmente (soltanto) quella di favorire l'incontro tra le parti al fine di consentire l'effettivo svolgimento della mediazione evitando condotte elusive e, comunque, finalizzate ad ostacolare l'incontro, in tal modo vanificando sin dall'origine lo scopo della mediazione, sostanzialmente privando di utilità e riducendo ad una vuota formalità il procedimento così introdotto.

4.7. Ad ulteriore conforto della lettura interpretativa sopra indicata, possono leggersi i chiarimenti forniti dal Consiglio Nazionale Forense il 22 novembre 2013 (all'indomani della riforma del 2013 con la quale è stato introdotto il criterio di territorialità per gli organismi ex art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 28 del 2010) secondo cui "per determinare la competenza dell'organismo di mediazione, una volta individuato il giudice competente secondo le norme del c., occorrerà fare riferimento all'ambito di competenza territoriale previsto per gli uffici giudiziari, rispettivamente: distretto per la Corte d'Appello, circondario per il Tribunale, mandamento per il giudice di pace ed ambito territoriale regionale per il c.d. tribunale delle imprese. ... Premessa la tendenziale derogabilità della competenza territoriale degli ODM ... modalità attraverso le quali può essere esercitata l'autonomia privata in ordine alla competenza territoriale dell'ODM ... ipotesi, probabilmente più frequente, sarà quella in cui dalla mancata contestazione della parte invitata, deriverà l'implicito accordo in deroga. Qui manca l'accordo preventivo, ma l'accettazione dell'invito a presentarsi davanti ad un ODM in un luogo diverso da quello di competenza del giudice, provoca, come avviene nel processo, la tacita accettazione della deroga. ... Nel caso di effettivo svolgimento della mediazione dinnanzi ad un organismo territorialmente incompetente ... se... non si è raggiunto l'accordo, la presenza della controparte ha garantito la tacita deroga alla competenza e quindi la condizione di procedibilità si considererà rispettata. ... La mediazione inizia con il deposito della domanda di mediazione, perciò, il primo incontro è già parte

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

integrante della procedura. ... Il primo incontro si conclude quando il mediatore ritiene evidente la volontà delle parti di proseguire o meno con la procedura ... Nel caso di mancato accordo tra le stesse per proseguire la mediazione, il mediatore dovrà redigere l'apposito verbale che costituirà titolo per dimostrare l'assolvimento della condizione di procedibilità (art. 5 comma 2 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010)".

Quanto alla derogabilità del criterio legale di territorialità resta infine da osservare che il legislatore con la recente riforma adottata con il D.Lgs. n. 149 del 2022 ha integrato il comma 1 dell'art. 4 D.Lgs. n. 28 del 2010 (con entrata in vigore dal 28 febbraio 2023, ex L. n. 197 del 2022) proprio al fine di chiarire che "La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti".

Ciò significa che anche qualora (e non è così) l'organismo presso il quale si è svolta la mediazione non avesse avuto sede nel distretto territoriale della Corte di Appello di Napoli, in ogni caso l'eccezione sarebbe risultata priva di pregio in considerazione dell'accordo tacito intervenuto tra le parti in deroga al criterio previsto dalla norma di riferimento.

4.8. Peraltro, la giurisprudenza di merito si espressa nel senso sopra indicato e cioè collegando l'ambito territoriale del giudice a quello della sede dell'organismo di mediazione.

Infatti, anche le pronunce richiamate dalla difesa della banca appellata per sostenere la improcedibilità della domanda e, quindi, dell'appello (sia nelle note e sia nella comparsa conclusionale) si pongono nel medesimo solco interpretativo adottato da questa Corte.

E come puntualmente rilevato dalla difesa dell'appellante, quanto alla sentenza del Tribunale di Milano Sez. I Civ. del 26 febbraio 2016 occorre precisare che ivi viene dichiarata la improcedibilità in quanto l'organismo presso il quale si è svolta la mediazione ha sede a Roma, quindi, in un Comune fuori (dal distretto e) dal circondario di Milano, giudice territorialmente competente; per la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 14 marzo 2016 si deve precisare che l'organismo ha sede a Napoli e, perciò, in un Comune compreso nello stesso distretto di Napoli ma fuori dal circondario di Napoli Nord, giudice territorialmente competente; ed ancora, per la sentenza del Tribunale di Torino n. 2577 del 10 giugno 2022 occorre precisare che l'organismo ha sede a Milano e, dunque, in un Comune fuori (dal distretto e) dal circondario di Torino giudice territorialmente competente; infine, quanto alla sentenza

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

del Tribunale di Foggia Sez. II Civ. n. 1831 del 19 luglio 2021 si deve precisare che l'organismo ha sede a B. e, quindi, in un Comune compreso nello stesso distretto di Bari, ma fuori dal circondario di Foggia, giudice territorialmente competente.

Più di recente, ma sempre nello stesso senso, si può segnalare anche un'altra sentenza del Tribunale di Torino Sez. I Civ. del 10 giugno 2022 che ha dichiarato l'improcedibilità in quanto la mediazione è stata svolta presso un organismo avente sede a Milano (e perciò fuori dal distretto e dal circondario di Torino).

4.9. In conclusione, l'organismo presso il quale è stata svolta la mediazione avviata dalla parte onerata (appellante) deve ritenersi competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 28 del 2010, e la condizione di procedibilità posta con l'ordinanza ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010 deve ritenersi essere stata ritualmente esperita.

5. Passando ad esaminare il merito della controversia, con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado lamentando la violazione dei principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 99 e 112 c.p.c.).

5.1. Le parti della sentenza oggetto dell'impugnazione sono specificamente le seguenti:

" ... avendo l'attore, in citazione, denunciato solo la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, ogni ulteriore denuncia di nullità ed illegittimità è tardiva e, quindi, inammissibile ..." (pag. 2);

" ... dalla documentazione in atti non emerge che l'attore abbia corrisposto alla banca il saldo negativo di Euro 31.407,18 risultante dagli estratti conto alla data del 31.12.2003, per cui non può ottenere la restituzione di somme non versate. Va, quindi, dichiarato che l'attore alla data del 31.12.2003 era creditore della somma di Euro 60.742,92. Conclusivamente, spettano all'attore complessivi Euro 60.742,92 oltre interessi al tasso legale dal 31.12.2003 e fino all'integrale soddisfo, somma al pagamento della quale va condannato il convenuto ..." (pag. 6);

"1. condanna la B.D.C. S.p.A. al pagamento in favore di S.A. della somma di Euro 60.742,92 oltre interessi al tasso legale dal 31.12.2003 e fino all'integrale soddisfo; ..." (pag. 6).

5.2. Con l'impugnazione la parte appellante espone che, con riferimento al rapporto bancario dedotto in giudizio posto a fondamento dell'atto di citazione, iniziato

nell'anno 1984 e concluso il 14.09.2004 con la estinzione del conto corrente n. (...), che nell'estratto conto al 30.09.2004 depositato in giudizio dall'attore presentava un saldo finale di Euro 0,00, e che nella citazione del 20.09.2005 ha denunciato la mancanza di convenzione scritta preventiva relativa sia ai tassi degli interessi debitori applicati ed alle percentuali delle commissioni di massimo scoperto applicate, sia alla capitalizzazione trimestrale di questi (premessa pag. 1 lett. B citazione), ed ha altresì denunciato l'applicazione di tassi di interesse debitori non concordati e superiori a quelli nominali ultralegali e l'applicazione di percentuali per competenze, remunerazioni e costi non concordate e superiori a quelle nominali (premessa pag. 1 lett. C citazione); ha quindi chiesto la dichiarazione di nullità dei contratti di conto corrente oggetto del rapporto bancario intercorso tra esso attore e la convenuta con specifico riferimento alle clausole relative all'applicazione dell'interesse anatocistico e delle commissioni di massimo scoperto trimestralmente capitalizzati e, di conseguenza, la determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo effettuato in sede di C.T.U. tecnico-contabile, sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito dall'inizio del rapporto bancario fino alla estinzione di questo (conclusioni pag. 11 n. 1 citazione), ed ha inoltre chiesto la condanna della convenuta banca alla restituzione all'attore delle somme illegittimamente addebitate e riscosse, oltre interessi legali creditori (conclusioni pag. 11 n. 2 citazione).

5.3. Alla luce di quanto esposto, secondo l'appellante sussisterebbe una violazione dei principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 99 e 112 c.p.c.) in quanto il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi su tutte le domande proposte dal S..

Il tribunale avrebbe dunque omesso di dichiarare la nullità, per mancanza di preventiva pattuizione scritta, anche delle clausole contrattuali relative all'applicazione di tassi di interesse debitori extralegali non concordati né pattuiti per iscritto con il cliente-correntista e superiori a quelli nominali in violazione della norma dell'art. 1284, commi 2 e 3, c.c., ed all'applicazione di percentuali per commissioni di massimo scoperto, competenze, remunerazioni e costi non concordate e superiori a quelle nominali.

5.4. Sul punto, la banca nella comparsa di costituzione precisa che la convenzione intervenuta tra le parti esiste, diversamente da quanto ancora oggi sostiene

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

l'appellante, e che dal modulo contrattuale, in atti, si evince che controparte ne era in possesso. Infatti, con raccomandata del 11.12.1985 (primo contratto) e con raccomandata del 02.03.1995 (secondo contratto) era proprio A.S. che, dopo aver sottoscritto le convenzioni, le spediva alla allora B.P.D..

6. Con il secondo motivo di impugnazione, la parte appellante si duole della violazione dei principi della disponibilità e valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c.) in quanto il giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare e porre a base della decisione tutte le prove documentali acquisite tempestivamente e ritualmente agli atti del giudizio relative all'unico, ancorché complesso, rapporto bancario posto a fondamento dell'atto di citazione, iniziato nell'anno 1984 ed estinto in data 13.09.2004 ed in particolare gli estratti conto al 31.01.2004 fino a quello ultimo al 30.09.2004.

6.1. Gli estratti conto depositati in giudizio dal S. e dalla banca hanno consentito al tribunale di accertare che quest'ultima ha praticato anatocismo contra legem dall'inizio del rapporto fino alla data del 31.12.2003 e proverebbero anche il fatto, rilevante per la decisione e del quale il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto, che tale anatocismo è stato praticato dalla banca anche dalla detta data del 31.12.2003 fino al 13.09.2004, data di estinzione definitiva con pagamento totale del preteso saldo debitorio e chiusura del detto rapporto bancario. Ciò in quanto la banca avrebbe proceduto per l'intera durata di tale rapporto alla capitalizzazione trimestrale cumulativa sia degli interessi debitori sia delle commissioni di massimo scoperto, competenze e costi oltre i limiti consentiti dalla norma di cui all'art. 1283 c.c. ed in violazione di questa, nonché in violazione della norma di cui all'art. 1284, commi 2 e 3, c.c., applicando un uso negoziale e non un uso normativo, onde la nullità della detta clausola di capitalizzazione trimestrale inidonea a derogare al precetto di cui all'art. 1283 c.c. ancorché dichiarata conforme alle "norme bancarie uniformi", giacché anche queste costituiscono usi negoziali secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità.

6.2. Peraltro, avendo il primo giudice affermato che il consulente tecnico d'ufficio ha fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati, procedendo al ricalcolo del credito per il saldo attivo del conto corrente con operazioni immuni da errori e da vizi logici quanto al computo del credito alla data del 31.12.2003 (pag. 6 sentenza), esso giudice avrebbe dovuto quantificare l'ammontare del credito dell'attore, non fino alla

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

detta data del 31.12.2003, bensì fino alla effettiva data del 13.09.2004 di estinzione del rapporto bancario documentato dall'estratto conto di chiusura al 30.09.2004 depositato in giudizio dall'attore ed esaminato dal C.T.U. dott. G.S. il quale ha accertato, e dato atto nella relazione tecnico-contabile d'ufficio, non solo del deposito tra la documentazione prodotta dalle parti costituite degli "estratti conto e riassunti scalari riferiti a tutto il periodo compreso fra il 3.12.1984 e il 13.9.2004" (pag. 3 relazione), ma altresì del fatto che "gli e/c e riassunti scalari ... riportavano le movimentazioni contabili succedutesi nel periodo ... e il 13.9.2004, data di estinzione del conto" (pag. 4 relazione) "e il 14.9.2004 data di estinzione e di chiusura del c/c nr (...)" (pag. 9 relazione).

6.3. Inoltre e soprattutto, il medesimo giudice, avendo esaminato tali estratti conto, erroneamente avrebbe affermato in sentenza che " ... dalla documentazione in atti non emerge che l'attore abbia corrisposto alla banca il saldo negativo di Euro 31.407,18 risultante dagli estratti conto alla data del 31.12.2003, per cui non può ottenere la restituzione di somme non versate ..." (pag. 6 sentenza), avendo l'attore depositato in giudizio anche gli estratti conto al 31.01.2004, nel quale risulta il citato saldo iniziale " ... negativo di Euro 31.407,18 alla data del 31.12.2003 ..." (pag. 6 sentenza), e quelli successivi compreso l'ultimo estratto conto al 30.09.2004 nel quale risulta il saldo finale di e 0.00 che ha determinato l'estinzione e la chiusura del rapporto.

Di qui la prova documentale del fatto che il preteso "saldo negativo di Euro 31.407,18" (pag. 6 sentenza) sarebbe stato, in data antecedente al 26.09.2005 di notifica dell'atto di citazione, integralmente ed indebitamente pagato dall'attore correntista alla banca, con i versamenti eseguiti sul conto corrente n. (...) fino al 14.09.2004, tant'è che tale conto corrente sarebbe stato definitivamente chiuso il 14.09.2004 per estinzione della pretesa debitoria -saldo passivo-, come risulta dai suindicati estratti del conto corrente alla data del 30.09.2004 depositati in giudizio dall'attore già in allegato all'atto di citazione introduttivo e la conseguente erroneità della statuizione giudiziale inerente il mancato riconoscimento giudiziale del diritto dell'attore ad ottenere in restituzione dalla banca anche la detta somma di Euro 31.407,18 indebitamente versata dall'attore ad essa convenuta fino alla detta data del 14.09.2004.



[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

7. Con il terzo motivo di gravame, la parte appellante lamenta la violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza (art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c.) perché il tribunale avrebbe del tutto omesso di precisare sia i motivi che l'hanno determinato a porre a base della decisione del giudizio la modalità di calcolo di cui alla "Ipotesi A - tassi convenzionali fino al 31.12.2003" anziché la modalità di calcolo di cui alla "Ipotesi B - tasso legale fino al 31.12.2003" elaborate dal C.T.U. nella relazione tecnico-contabile d'ufficio, sia i motivi che l'hanno determinato a ritenere applicabili i detti tassi convenzionali ("Ipotesi A") anziché i tassi legali ("Ipotesi B"), sia i motivi che l'hanno determinato ad ignorare e non applicare il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418 del 02.12.2010, sopravvenuto rispetto alla data di deposito della consulenza tecnica d'ufficio, ed espressamente invocato dall'attore nella comparsa conclusionale depositata il 24.09.2012 con richiesta di determinazione dell'ammontare del credito dell'attore senza operare alcuna capitalizzazione degli interessi a debito del correntista.

8. Invero, all'esito dell'attività peritale svolta in questa sede (relazione tecnica del 20 aprile 2022 a firma del dott. G.S.) è emerso che "la documentazione di natura contabile rinvenuta nel fascicolo di parte appellante consiste negli estratti conto e nei prospetti di liquidazione delle competenze, c.d. riassunti scalari, relativi ai rapporti oggetto di indagine" (pag. 4 rel. C.T.U.).

8.1. Più precisamente "gli estratti di conto corrente nr. (...) riportano le movimentazioni contabili a debito e a credito del correntista succedutesi nel periodo dal 3/12/1984 al 31/12/1992, mentre gli estratti di conto corrente nr. (...) riportano le movimentazioni contabili a debito e a credito del correntista intercorse nel periodo dal 15/12/1992 al 13/9/2004, data di estinzione del conto" (pag. 5 rel. C.T.U.).

8.2. Inoltre, "tutte le movimentazioni contabili rilevate sui predetti conti si succedono senza interruzioni e/o salti temporali" (pag. 5 rel. C.T.U.).

8.3. Ed ancora, "nel fascicolo digitale di parte appellata si rinviene copia del contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza nr. (...) sottoscritto dal correntista in data 11/12/1985 le cui condizioni economiche sono precisate all'art. 7 delle norme regolamentari ivi riportate, e cioè: tasso di interesse a debito del 23% annuo oltre maggiorazione di due punti percentuali sugli utilizzi eccedenti la linea di credito



accordata e c.m.s. trimestrale pari a 0,5% oltre maggiorazione di 0,125% sugli utilizzi eccedenti la linea di credito accordata.

Si rinviene altresì copia del contratto di conto corrente di corrispondenza nr. (...) sottoscritto il 2/3/1995 le cui condizioni economiche sono precisate all'art. 7 delle norme regolamentari ivi riportate, e cioè: tasso di interesse a debito pari a 17% annuo, tasso di interesse a debito per utilizzi eccedenti l'apertura di credito pari a 21%, c.m.s. trimestrale pari al 1% e tasso di interesse a credito pari a 0,5%" (pag. 5 rel. C.T.U.).

9. In conformità a quanto disposto dal Collegio, il C.T.U. ha espletato anche la verifica sulla eventuale usurarietà dei tassi effettivi applicati dalla banca ai rapporti oggetto di giudizio per il periodo a decorrere dall'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 e, quindi, con riferimento al solo conto corrente nr. (...).

9.1. La verifica è stata svolta tenendo conto del principio di diritto enunciato in Cass. SS.UU. n. 16303/2018, secondo cui "ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996 va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale di interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata -intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento -rispettivamente con il tasso soglia e la CMS soglia, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicati nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta L. n. 108 del 1996, compensandosi poi l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza fra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati".

9.2. Dai calcoli effettuati sulla base dei riassunti scalari versati in atti è emerso che il tasso effettivo globale, TEG, applicato al conto nr. (...) vigente al momento della entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 non è mai superiore al tasso soglia, TEGM, rilevato in ciascun trimestre in riferimento alla categoria di operazioni aperture di credito in conto corrente per importi superiori a Lit. 10.000000 (Euro 5.164,57) mentre il tasso della cms effettivamente applicato è risultato superiore al tasso soglia della cms per tutti i trimestri dell'anno 2003.

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

Allo stesso tempo, tuttavia, il C.T.U. ha potuto verificare che nei periodi interessati dal superamento della cms soglia, l'importo della cms applicata eccedente il limite consentito dalla L. n. 108 del 1996 risulta ricompreso nel c.d. margine di cui alla citata Cass. SS.UU. n. 16303/2018, dal che consegue che in nessun caso si è determinato un superamento delle soglie usura ex L. n. 108 del 1996 (pag. 8 rel. C.T.U.).

9.3. Per cui, questa Corte, esaminata la relazione tecnica redatta dal C.T.U. dott. Giuseppe Scalia nel corso del giudizio di appello, ritiene di condividerla e di attenersi alle risultanze della stessa in quanto fondata su una corretta metodologia tecnica ed è immune da vizi logici e giuridici giungendo a ritenere che sui conti dedotti in lite non si rileva alcun superamento delle soglie usura ex L. n. 108 del 1996 (pag. 16 rel. C.T.U.).

10. In conclusione, di là dal profilo della usurarietà, emerge con evidenza la fondatezza dell'appello nei limiti di cui si dirà in prosieguo.

10.1. Nel fascicolo digitale della parte appellata si rinviene copia del contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza nr. (...) sottoscritto dal correntista in data 11/12/1985 e copia del contratto di conto corrente di corrispondenza nr. (...) sottoscritto il 2/3/1995, ma non un contratto successivo all'intervento della Corte Costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342 del 1999 nella parte in cui riconosceva validità ed efficacia alle clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della deliberazione del CICR) (Corte Cost., sent. 17.10.2000, n. 425).

10.2. Inoltre, occorre precisare che sia nel giudizio di primo grado sia nel presente il S. ha depositato tutti gli estratti conto dall'anno (...) al 30.09.2004 avendo così assolto all'onere della prova posto a suo carico.

10.3. Quanto ai conteggi questa Corte esaminata la relazione tecnica redatta dal C.T.U. dott. Giuseppe Scalia nel corso del giudizio di appello, ritiene di condividerla e di attenersi alle risultanze della stessa in quanto fondata su una corretta metodologia tecnica ed è immune da vizi logici e giuridici.

10.4. In particolare, i nuovi calcoli sono stati effettuati tenendo presente che nell'ambito del contratto di conto corrente bancario, qualora venga dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'articolo 1283 c.c., (il quale atterrebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna (Cass. civ., Sez. Unite, 02/12/2010, n. 24418).

10.5. Il C.T.U. infatti evidenzia "che in conformità ai quesiti posti lo scrivente ha riformulato i conteggi precedentemente esposti nella relazione espletata nel corso del giudizio di primo grado, con esclusione delle ipotesi di calcolo che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutto il periodo successivo alla data di entrata in vigore della Del.CICR del 9 febbraio 2000 (ex ipotesi A1 e B1) in quanto contrastanti con il principio di calcolo alla base dell'incarico di consulenza conferito, che esclude ogni forma di capitalizzazione periodica dalla rideterminazione del rapporto dare avere intercorso fra le parti" (pag. 12 rel. C.T.U.).

10.6. Pertanto, alla luce di quanto esposto nell'esame dei motivi di gravame tra i conteggi eseguiti dal C.T.U. e descritti nella relazione peritale deve ritenersi corretto quello indicato sub B): "nella ipotesi in cui ai saldi di conto rideterminati vengano applicati i medesimi tassi applicati dalla banca risulta che il rapporto dare avere intercorso tra le parti ed oggetto del giudizio (rapporto identificato dapprima con il n. (...) e poi con il n. (...)) si chiude con un credito in favore del correntista odierno appellante pari a Euro 192.384,93" (pag. 16 rel. C.T.U.).

10.7. Dall'importo sopra calcolato, come espressamente indicato dall'appellante, deve essere detratta la somma già versata dalla banca in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad Euro 60.742,92.

Per cui l'importo residuo dovuto dalla banca in favore dell'odierno appellante è pari ad Euro 131.642,01.

10.8. Quanto agli interessi, che parte appellante richiede con decorrenza dal momento della estinzione dei rapporti di conto corrente, occorre osservare nell'ipotesi di nullità di un contratto la disciplina degli eventuali obblighi restitutori deve essere mutuata da quella dell'indebito oggettivo, con la conseguenza che qualora l'accipiens sia in mala fede nel momento in cui percepisce la somma da restituire è tenuto al pagamento degli interessi dal giorno in cui l'ha ricevuta (Cass. civ. Sez. I, 8 aprile 2009, n. 8564). Peraltro, la distinzione prevista dall'art. 2033 c.c. tra accipiens in mala fede, tenuto a corrispondere i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, ed accipiens in buona fede, tenuto agli interessi ed ai frutti dal giorno della domanda, va interpretata alla stregua del principio stabilito dall'art. 1147, comma 2, c.c., secondo cui la buona fede

non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave (Cass. civ. Sez. lavoro, 6 dicembre 1995, n. 12541).

Nel caso di specie, deve rilevarsi che il rapporto è stato acceso nel 1984 epoca in cui la giurisprudenza riteneva legittima la pattuizione degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto e della capitalizzazione trimestrale con riferimenti agli usi.

Per questo motivo la domanda relativa agli interessi deve essere accolta con decorrenza dalla ricezione della costituzione in mora effettuata con raccomandata a.r. del 14 gennaio 2005 (spedita il 17 gennaio 2005 e ricevuta dalla banca il 18 gennaio 2005).

11. La parte appellante chiede oltre alla condanna della banca al pagamento delle spese processuali (incluse quelle relative alla C.T.U.), anche al rimborso delle spese relative alla procedura di mediazione demandata con l'ordinanza collegiale del 28 novembre 2019.

11.1. Sul punto occorre rilevare che le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 10/07/2017, n. 16990; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 02/02/2018, n. 2644; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 04/11/2020, n. 24481; Cass. civ., Sez. III, 07/09/2022, n. 26368), sempre che le stesse possano considerarsi non superflue ai fini di una pronta definizione della vertenza, secondo una valutazione ex ante (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 13/03/2017, n. 6422; Cass. civ., Sez. III, 22/12/2022, n. 37477).

11.2. Nella specie, la parte appellante non ha dimostrato e, invero, neppure compiutamente allegato, di aver pagato le spese per l'assistenza legale stragiudiziale di cui chiede la rifusione. La domanda non può dunque essere accolta.

11.3. Invero, occorre rilevare che l'appellante produce (soltanto) la fattura (saldata) della Camera di Commercio di Avellino per il costo sostenuto per le spese di avvio della mediazione pari a complessivi Euro 48,80.

11.4. Al riguardo occorre osservare che tale somma non si può ritenere allo stato ripetibile, in quanto costituente credito di imposta ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 28 del 2010 secondo cui "Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d' imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di Euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà".

È pur vero che tale credito di imposta non risulta essere stato mai finanziato e reso operativo, ma ciò non esclude ipso facto il diritto del S. di esigere sulla base della norma primaria sopra indicata il riconoscimento del credito nei confronti dell'Erario.

12. Pertanto, all'esito dell'esame dei motivi proposti con il gravame, la domanda proposta da A.S. merita di essere accolta nei limiti di cui in motivazione.

12.1. Con la parziale riforma della sentenza impugnata la Corte è tenuta a procedere (d'ufficio), quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché violerebbe il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenesse la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. 28 settembre 2015, n. 19122; Cass. n. 6259/2014; in senso conforme: Cass. n. 23226/2013, Cass. n. 18837/2010, Cass. n. 15483/2008).

12.2. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91, comma 1, c.p.c.

12.3. Sulla base dei principi sopra enunciati, la liquidazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio è dovuta secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (in vigore dal 23 ottobre 2022) secondo quanto chiarito di recente dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, ord., 14/11/2022, n. 33482) in base allo scaglione di valore individuato secondo il criterio del decisum (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/09/2007, n. 19014); liquidazione che deve tenere conto in particolare dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, del decreto citato e specialmente delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, oltre che dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (valore della causa Euro 192.384,93: scaglione da Euro 52.101 a Euro 260.000).

12.4. Invero, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. 13/07/2021, n. 19989).

12.5. Si prende atto della dichiarazione ex art. 93, comma 1, c.p.c. resa per il grado di appello dall'av...

## PQM

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da A.S. (iscritto al n. 4176/2013 R.G.) avverso la sentenza n. 1785/2012 depositata dal Tribunale di Avellino - I Sezione civile - nei confronti della B...in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto notificato in data 14 ottobre 2013, così provvede:

- a) accoglie l'appello e per l'effetto - in riforma della sentenza impugnata - condanna la B.B. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di A.S. dell'importo di Euro 131.642,01, oltre agli interessi al tasso legale con decorrenza dal 18 gennaio 2005 e fino al completo soddisfo;
- b) condanna la ....., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore di A.S. che liquida in Euro 17.730 (di cui Euro 480,00 per spese esenti, Euro 15.000,00 per compenso ed Euro 2.250,00 per spese generali al 15%), oltre agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;
- c) condanna la ....., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore di A.S., con attribuzione all'avv. F.M.F., che liquida in Euro 20.555,06 (di cui Euro 1.005,06 per spese esenti, Euro

# SETTIMANALE CARTABIA

Numero 9  
Venerdì 9 giugno 2023

**GIURISPRUDENZA**

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

17.000,00 per compenso ed Euro 2.550,00 per spese generali al 15%), oltre agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;  
d) le spese liquidate per la consulenza tecnica di ufficio di primo e di secondo grado restano definitivamente a carico della B...

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17 novembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2023.

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

# **SPINA, Responsabilità sanitaria e riforma del processo civile: le modifiche alla l. n. 24 del 2017 (c.d. Gelli-Bianco) ad opera del d.lgs. n. 149 del 2022**

**Articolo di Giulio SPINA\***

La riforma del processo civile di cui al [d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149](#)<sup>1</sup> ha novellato anche la l. 8 marzo 2017, n. 24, recante “*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di [responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie](#)*” (c.d. [Gelli-Bianco](#)).

## **1. L’art. 8, l. n. 24 del 2017**

---

\* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

<sup>1</sup> Per approfondimenti si vedano tutti i contributi presenti in *Rivista* in tema di [riforma del processo civile](#).



[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

In particolare, l'art. 15, d.lgs. 149/2022, ha novellato l'**art. 8, l. 24/2017**, rubricato "**Tentativo obbligatorio di conciliazione**".

L'art. 8 cit., composto da quattro commi, dispone, al comma 1, che "*chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente*"<sup>2</sup> (si tratta dell'[accertamento tecnico preventivo](#) ai fini della composizione della lite, c.d. [ATP](#)).

Il comma 2 dispone al riguardo, che "*la presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento*"; ciò con le seguenti precisazioni:

- "*l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza*".
- il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'art. 696-bis c.p.c. non è stato espletato (ovvero che è iniziato ma non si è concluso), assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva (ovvero di completamento del procedimento).

## 2. Le novità introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022

<sup>2</sup> Al riguardo il comma 4 dell'art. 8 in commento precisa quanto segue.

*"La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, e' obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che e' comparsa alla conciliazione".*

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

## 2.1. Richiamo alla nuova disciplina della mediazione obbligatoria

Ciò posto, il comma 2 dell'art. 8 in commento prevede la **possibilità di esperire, in alternativa all'ATP, il procedimento di mediazione**.

Sul punto, con la riforma del processo civile del 2022, l'art. 8, l. 24/2017, comma 2 cit., è stato modificato al fine di inserire il richiamo alla **nuova disciplina della mediazione c.d. obbligatoria, come novellata dal d.lgs. 149/2022: si tratta dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010**.

→ Per la nuova disciplina della mediazione obbligatoria si veda: [QUI](#) e [QUI](#).

Resta invece confermato che, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità di cui all'art. 8, comma 1, l. 24/2017, solo l'esperimento del tentativo di conciliazione tramite l'istituto della mediazione civile costituisce alternativa valida allo svolgimento del procedimento di cui all'art. 696-bis c.p.c. Difatti, anche con la riforma del 2022, il comma 2 dell'art. 8 cit. non è stato novellato laddove prevede che in tali casi non trova applicazione l'istituto della negoziazione assistita (di cui all'art. 3, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con mod., dalla l. 10.11.2014, n. 162)<sup>3</sup>.

In materia di responsabilità sanitaria, dunque, ai fini della procedibilità della domanda, l'alternativa all'ATP è la mediazione obbligatoria come novellata dalla riforma del 2022.

---

<sup>3</sup> Si riporta il testo del nuovo art. 8, comma 2. "La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. E' fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a se' dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento".

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

Come noto, la [c.d. manovra 2023 \(legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197\)](#) ha novellato i **termini di efficacia** della riforma del processo civile di cui al [d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149](#).

Rileva, in particolare, l'art. 1, comma 380, della legge di bilancio che ha modificato la disciplina transitoria di cui agli artt. 35 e ss., d.lgs. 149/2022. Il nuovo art. 35 (Disciplina transitoria), d.lgs. 149/2022, come novellato dalla legge di bilancio 2023, dispone oggi, al comma 1, che *"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"*.

Dal complicato assetto della disciplina transitoria della riforma del processo civile non pare rinvenirsi un esplicito riferimento all'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 8, l. 24/2017 in tema in responsabilità sanitaria dall'art. 15, d.lgs. 149/2022, con la conseguenza che – accedendo alla tesi per cui il richiamato art. 35, d.lgs. 149/2022 troverebbe applicazione anche con riferimento all'art. 15 del medesimo d.lgs. – le modifiche alla l. 24/2017 di cui si è detto dovrebbero trovare effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Tuttavia, la nuova disciplina della mediazione obbligatoria richiamata dall'art. 8, l. 24/2017 cit. (art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010), alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina transitoria della riforma del processo civile dalla legge di bilancio di cui si è detto, pare doversi applicare decorrere dal **30 giugno 2023**<sup>4</sup>.

Si ritiene quindi che, se così stanno le cose, nonostante il mancato esplicito riferimento in tal senso nella disciplina transitoria del d.lgs. 149/2022 di cui si è detto, il richiamo operato dall'art. 8, comma 2, l. 24/2017 alla nuova disciplina della mediazione obbligatoria dovrà trovare applicazione a decorrere dal 30 giugno, mentre sino a quella data troverà applicazione la disciplina della mediazione obbligatoria non

---

<sup>4</sup> La legge di bilancio, art. 1, comma 380, ha novellato l'art. 41 d.lgs. 190/2022, al comma 1 in tema di disposizioni transitorie delle modifiche al d.lgs. 28/2010, che oggi dispone che le disposizioni di cui all'art. 7, d.lgs. 149/2022 (articolo che reca le modifiche, appunto, al d.lgs. 28/2010), comma 1, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023: tra queste vi sono anche le modifiche alla disciplina della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, d.lgs. 28/2010, richiamato dall'art. 8, l. 24/2017 in tema di responsabilità sanitaria.

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

ancora novellata dalla riforma del d.lgs. 149/2022. La diversa soluzione, difatti, comporterebbe che dal 28 febbraio al 30 giugno le mediazioni in tema di responsabilità sanitaria dovrebbero seguire una disciplina diversa (quella novellata) rispetto a tutti gli altri procedimenti di mediazione (la disciplina ad oggi in vigore).

## 2.2. Richiamo al nuovo rito semplificato

Prima della riforma del 2022, ai sensi dell'art. 8 cit. comma 3, divenuta procedibile (quindi "ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso") la domanda relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, gli effetti della domanda erano "salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio" veniva depositato il ricorso introduttivo del [rito sommario di cognizione](#) di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c.

Come noto, con la riforma del 2022, detto procedimento è stato sostituito con il procedimento semplificato di cognizione.

In coerenza con tale modifica al codice di rito, l'art. 8 cit., comma 3, **sostituisce il richiamo al rito sommario di cognizione con quello al nuovo procedimento semplificato di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.**

→ Per la nuova disciplina del rito semplificato di cognizione si veda: [QUI](#).

Depositato quindi, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 281-undecies c.p.c., il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del nuovo rito semplificato di cognizione<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Si riporta il testo del nuovo art. 8, comma 3. "Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, e' depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile".

# SETTIMANALE CARTABIA

Numero 9  
Venerdì 9 giugno 2023

COMMENTI

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

Quanto ai **termini di efficacia** della detta novella all'art. 8, l. 24/2017, considerando che il nuovo rito semplificato di cui si è detto avrà effetto (alla luce della disciplina transitoria di cui agli artt. 35 e ss. d.lgs. 149/2022, come novellata dalla legge di bilancio, art. 1, comma 380), a decorrere dal **28 febbraio 2023** e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, tale dovrebbe ritenersi, in assenza di diversa esplicita disposizione in tal senso, la data di efficacia della novella all'art. 8 in questione.

# **Formula, affidamento e mantenimento del figlio naturale ex art. 336 c.c. d.c. (dopo Cartabia)**

## **TRIBUNALE CIVILE DI RICORSO PER L’AFFIDAMENTO E IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO NATURALE EX ART. 336 C.C.**

\*\*\*\*\*

La ..... rappresentata e difesa, giusta procura alle liti estesa in calce al presente atto, dall’Avv.....ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale corrente in , alla Via..... con dichiarazione di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni inerenti all’indirizzo pec .....ovvero al n. di fax e

il Sig..... giusta procura alle liti estesa in calce al presente atto, dall’Avv. ....del Foro di , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale corrente in , ..... , con dichiarazione di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni inerenti all’indirizzo pec ovvero al n. di fax

Premesso che

- gli odierni ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio a decorrere dal .....
- da detta relazione, in data , nasceva il figlio , riconosciuto da ambedue i ricorrenti .....

# SETTIMANALE CARTABIA

Numero 9  
Venerdì 9 giugno 2023

**SCHEMI & FORMULE**

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

- i ricorrenti hanno stabilito, unitamente al figlio, la residenza familiare presso l'unità immobiliare di proprietà.....  
.....omissis....
- non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande a esse connesse, e non sono mai stati emanati provvedimenti, anche provvisori, in precedenti procedimenti.

Tanto premesso, i signori e , come sopra rappresentati, difesi, nonché domiciliati, nella finalità tutelare il figlio minore , a mente dell'art. 337-ter c.c., come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022, e del rito di cui all'art. 473-bis e seguenti c.p.c., chiedono che

.....  
.....  
.....

Si offrono in comunicazione, in fedele copia, i seguenti documenti:

- 1) Atto di nascita ;
- 2) Certificato Anagrafico di residenza ..... ;
- 3) Certificato Anagrafico di residenza ..... ;
- 4) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 5) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- 6) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
- 7) il piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, come sopra già illustrato.

Si dichiara che il presente procedimento è esente da contributo unificato in quanto afferente il diritto di famiglia.

Con osservanza  
....., addì

# SETTIMANALE CARTABIA

Numero 9  
Venerdì 9 giugno 2023

**SCHEMI & FORMULE**

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

Sig.ra Sig. ....

Procura alle liti .....

Avv. .... Avv.



# Formula, atto di rinuncia al ricorso principale d.c. (dopo Cartabia)

## Atto di rinuncia al ricorso principale d.c. (dopo Cartabia)

Corte suprema di Cassazione  
Sezione civile

Atto di rinuncia al ricorso principale iscritto al n. ----- R.G.-----  
(art. 390 c.p.c.)

Il sottoscritto ..... ricorrente nel giudizio indicato in epigrafe, elett.nte dom.to, ai fini del giudizio di cui al presente atto, in..... presso l'Avv. .... (C.F.: pec: ), il quale lo difende in forza di procura speciale apposta in calce al ricorso; premesso che

- con ricorso notificato in data , depositato in data , iscritto al n. il sig. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. , emessa inter partes dalla Corte d'Appello di , in data , depositata in cancelleria in data e notificata in data ;
- ha resistito con controricorso, notificato il , depositato il , chiedendo il rigetto del ricorso;
- ha aderito alla presente rinuncia, come da atto in data che si allega;
- le parti predette hanno definito la lite in via transattiva;

Rinuncia

# SETTIMANALE CARTABIA

Numero 9  
Venerdì 9 giugno 2023

**SCHEMI & FORMULE**

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

ai sensi e per gli effetti dell'art. 390 c.p.c. al ricorso per cassazione indicato in epigrafe, con compensazione delle spese del giudizio.  
Con osservanza

Firma del ricorrente

Avv.

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

# **Durata ragionevole del processo, equa riparazione e riforma del processo civile: le modifiche alla l. n. 89 del 2001 ad opera del d.lgs. n. 149 del 2022**

*di* **Giulio SPINA\***

La riforma del processo civile di cui al [d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149](#)<sup>6</sup> ha novellato anche la l. 24 marzo 2001, n. 89, recante "Previsione di [equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole](#) del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile".

---

\* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

<sup>6</sup> Per approfondimenti si vedano tutti i contributi presenti in *Rivista* in tema di [riforma del processo civile](#).

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

In particolare, l'art. 15, d.lgs. 149/2022 ha novellato l'**art. 1-ter, comma 1, l. 89/2001** in tema di "rimedi preventivi"<sup>7</sup>.

Di seguito si riportano i contenuti del nuovo comma 1 cit.

### **Costituisce rimedio preventivo:**

- **l'adozione del rito semplificato di cognizione**; ciò:
  - o sia se il giudizio è introdotto ex art. 281-decies e ss.;
  - o sia in caso di formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato ex 183-bis c.p.c. entro l'udienza di trattazione (e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis<sup>8</sup>);
- nelle cause in cui non si applica il rito semplificato di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, **proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale** a norma degli artt. 275, commi secondo, terzo e quarto<sup>9</sup>,

---

<sup>7</sup> L'art. 1-bis, comma 12, l. cit. dispone che "chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione".

<sup>8</sup> L'all'art. 2, comma 2-bis, l. cit. dispone che "Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità'. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari".

<sup>9</sup> Secondo le dette disposizioni, come novellate, in tema di processo di cognizione, "Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell'articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali. Il presidente provvede sulla richiesta revocando l'udienza di cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni. Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione,

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

281-sexies<sup>10</sup> e 350-bis<sup>11</sup> c.p.c. (almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis, cit.).

È inoltre stabilito che nelle **cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale**, il giudice istruttore quando ritiene che la **causa può essere decisa a seguito di trattazione orale**, rimette la causa al collegio a norma dell'art. 275-bis c.p.c., introdotto dalla riforma del 2022<sup>12</sup>.

---

*il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi”.*

<sup>10</sup> L'art. 281-sexies (decisione a seguito di trattazione orale), in tema di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, dispone, come novellato, quanto segue. “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”.

<sup>11</sup> L'art. 350-bis (Decisione a seguito di discussione orale), in tema di appello, dispone, come novellato, quanto segue. “Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies. Dinanzi alla corte di appello l'istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza. All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa. La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi”.

<sup>12</sup> L'art. 275-bis c.p.c. (Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio) dispone quanto segue.

“Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all'udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.

# SETTIMANALE CARTABIA

Numero 9  
Venerdì 9 giugno 2023

**SCHEMI & FORMULE**

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

---

*All'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All'esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria. Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni".*

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

# **PCT davanti al Giudice di Pace: per Napoli, scansione per i ricorsi d.c. (dopo Cartabia)**

[www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia](http://www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia)

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*  
[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)  
ISSN 2281-8693

